



DELIBERA N. 45 del 30 Ottobre 2019

IL COMITATO PER I RICORSI DI CONDIZIONALITÀ  
ex articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015

**VISTO** il decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e, in particolare, l’articolo 21, comma 12 che prevede l’istituzione di un Comitato che, con la partecipazione delle parti sociali, decide avverso i provvedimenti adottati dal centro per l’impiego, ai sensi del comma 10 del predetto articolo;

**VISTO** il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, recante Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;

**VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 26 luglio 2017 istitutiva del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’art. 21, comma 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (di seguito Comitato) e, in particolare, l’art. 1 che definisce la composizione del Comitato in parola;

**VISTO** il Decreto Direttoriale registrato al n. 84 del Registro Decreti in data 8 Marzo 2018 che nomina i membri del Comitato;

**VISTO** il Decreto Direttoriale registrato al n. 249 del Registro Decreti in data 5 Giugno 2018 di sostituzione dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in seno al Comitato giusta nota di richiesta n. 7787 del 24 maggio 2018;

**VISTA** la Delibera n. 1 del 22 maggio 2018, recante l’approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150;

**CONSIDERATO** il Ricorso del [REDACTED] avverso il provvedimento sanzionatorio del CpI [REDACTED] prot. n. [REDACTED] del [REDACTED] di decurtazione di un quarto di mensilità di indennità NASpI per mancata presentazione, senza giustificato motivo, alla prima convocazione dello stesso CpI per la partecipazione agli incontri concordati in sede di stipula del Patto di Servizio Personalizzato. Ricorso pervenuto all’ANPAL, tramite PEC, in data [REDACTED];

\*\*\*

procede all’esame, nell’ambito della seduta del 30 Ottobre 2019, del ricorso in parola.

\*\*\*

Dall’esame della documentazione prodotta, risulta che il [REDACTED] sottoscriveva, in data [REDACTED], presso il CpI [REDACTED], il Patto di Servizio Personalizzato. Con nota prot. n. [REDACTED] del [REDACTED], trasmessa tramite e-mail la stessa data, il CpI convocava il



Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro

██████████ ad un incontro di informazione orientativa per il giorno ██████████. Il ricorrente non si presenta all'appuntamento fissato in tale data.

Il Cpi di Grammichele invia con e-mail al ██████████ la nota prot. n. ██████████ del ██████████, con la quale gli viene comunicata l'applicazione della sanzione di decurtazione un quarto di una mensilità percepita a titolo di NASpI, per mancata presentazione, senza giustificato motivo, all'appuntamento del ██████████.

Il ricorrente chiede che venga annullato il provvedimento sanzionatorio di decurtazione di un quarto di mensilità di indennità NASpI, affermando che la mancata presentazione all'appuntamento fissato dal Cpi è dovuta al fatto di non utilizzare la posta elettronica in quanto sprovvisto della possibilità/dei mezzi per poterla visionare. Il ██████████ riporta nel ricorso, inoltre, di essersi sempre presentato agli altri incontri, relativi alle verifiche periodiche delle ricerche di lavoro effettuate, poiché gli appuntamenti venivano fissati dal Cpi utilizzando il prospetto cartaceo, predisposto dal Dipartimento Regionale Lavoro, per regolare le suddette verifiche. Copia del prospetto viene consegnata al lavoratore e aggiornata di volta in volta con la data della convocazione per la verifica successiva.

A seguito della richiesta da parte di ANPAL, il Cpi ██████████ invia, in data ██████████, documentazione relativa a: Patto di Servizio Personalizzato sottoscritto dal Sig. ██████████; autorizzazione del Sig. ██████████ all'invio di comunicazioni e convocazioni via e-mail; nota di convocazione 1° appuntamento, con relative ricevute di avvenuto invio e consegna tramite e-mail; nota provvedimento sanzionatorio, con relative ricevute di avvenuto invio e consegna tramite e-mail; copia del prospetto in uso per le verifiche periodiche.

In riferimento alle verifiche periodiche delle ricerche di lavoro effettuate, il Cpi conferma la regolare presenza del ricorrente a tali incontri. Il Cpi rappresenta, inoltre, che la convocazione oggetto del provvedimento riguardava un incontro informativo di gruppo sulle modalità di ricerca attiva del lavoro e l'utilizzo degli strumenti più adeguati (art. 20, comma 3, lett. a, del D.Lgs.150/2015) organizzato previa acquisizione della disponibilità di idoneo locale e attrezzature da parte del Comune ██████████, e condizionato dalle relative autorizzazioni. La convocazione per questo incontro è stata effettuata via e-mail non appena si è avuta conferma delle disponibilità di cui sopra.

In merito al ricorso, il Cpi fa presente che nessuna comunicazione e/o documentazione risulta essere pervenuta a giustificazione dell'assenza entro i termini previsti. Il Cpi asserisce, peraltro, che il ██████████ doveva essere a conoscenza del fatto che tutte le comunicazioni da e per il Cpi (convocazioni, giustificato motivo, adozione di provvedimenti sanzionatori) sarebbero state effettuate esclusivamente tramite e-mail, così come riportato nel Patto di Servizio Personalizzato sottoscritto, e come esplicitamente indicato anche nell'autorizzazione all'invio di comunicazioni e convocazioni via e-mail sottoscritta dal ricorrente.

Posto quanto sopra, il Comitato, esaminata la documentazione, dopo approfondita discussione, riconosce accoglibile il ricorso per i motivi di seguito riportati.

Nel caso di specie la convocazione del ██████████, effettuata dal Cpi mediante posta elettronica ordinaria (PEO), non viene considerata una modalità valida, poiché non idonea a fornire elementi di certezza giuridica relativamente alla avvenuta ricezione da parte dell'utente della convocazione stessa.

P.Q.M.

Il Comitato, definitivamente pronunciando, dichiara accoglibile il ricorso.

La presente Delibera viene comunicata, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 1199/1971, al CpI che ha emesso l'atto e al ricorrente.

Così deciso, Roma 30 Ottobre 2019

**Il Presidente**  
Salvatore Pirrone



**Il Segretario**  
Rita De Rinaldis

